

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 36)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPRE, CIPELLINI e LICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare, all'articolo 1 stabiliva che le domande degli aventi titolo dovevano pervenire al competente Ministero entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Ora la brevità del tempo concesso agli interessati per la presentazione della domanda ma soprattutto le numerose difficoltà incontrate dai medesimi per il reperimento dei documenti a corredo della domanda, ha fatto sì che molti beneficiari non sono stati in grado di presentare, entro i termini di legge, la relativa domanda.

Inoltre l'articolo 6 della legge medesima non ha incluso fra i beneficiari della stessa la categoria degli internati civili e militari che pure hanno pieno titolo ad esservi inclusi.

Infatti tale beneficio la categoria interessata ha rivendicato sia in occasione dei congressi provinciali sia nell'undicesimo Congresso nazionale della ANRP svoltosi nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1968 in Trieste, nel cinquantenario della Vittoria.

Al fine di evitare una involontaria dimenticanza verso chi ha pagato il prezzo della affrancazione e ricostruzione della patria, si propone l'approvazione dell'allegato disegno di legge che vuole integrare e utilmente prorogare la legge n. 341.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I termini previsti dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, è sostituito dal seguente:

« A favore degli ex combattenti, categorie assimilate, patrioti, internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, è consentito il riscatto — con onere a carico degli interessati — dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattamento in servizio e dei periodi di partigiano, patriota, internato civile o militare nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, per il periodo bellico 1940-1946.

Gli aventi diritto possono far domanda a tempo indeterminato agli enti competenti a partire dalla entrata in vigore della presente legge ».

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.